

Studi di settore 2008

PERIODO D'IMPOSTA 2007

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

UK02U

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria.

1. GENERALITA'

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK02U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2007 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "Attività degli studi di ingegneria" – 71.12.10.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro Z – Dati complementari.

Lo studio UK02U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore TK02U, in vigore fino al periodo d'imposta 2006.

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK02U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi spazi il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato
- svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra professionisti.

Altri dati

In questa sezione va indicato:

- l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
- l'anno di inizio dell'attività (facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria);

– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.

Tale sezione va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:

- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000;
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002;

l'anno da indicare nel modello è il 2001 (=2000 + 2002)/2).

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2007 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2007;
 - il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2006 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2007). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2008 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2007 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2008);
 - il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri sog-

getti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore. Si fa presente che la modifica del codice dell'attività economica, derivante esclusivamente dall'applicazione della nuova tabella Ateco 2007, non fa venir meno la sussistenza del requisito della omogeneità;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2007 ed il 14 novembre 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2007. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2007. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non

possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2007;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2007;
 - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2007;
 - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rela-

sciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;

- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo,

viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2007. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di "progressivo unità locale", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
 - dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
 - dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore

commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G07 del quadro G degli Elementi contabili;

- nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
- nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività. In particolare indicare:

Modalità organizzativa

- nei **righi da D01 a D03**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività. Si precisa che:
 - per "Studio in condivisione con altri professionisti", si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
 - per "Attività svolta presso altri studi di ingegneria", si intende la situazione in cui il professionista, esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi di ingegneria cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;

Tipologia dell'attività

- nei **righi da D04 a D19**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
 - nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2007 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2007;
 - nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle prestazioni o dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente

percepiti nel 2007. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

- nei **righi da D20 a D38**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

- nei **righi da D39 a D48**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

- nel **rigo D49**, barrando la relativa casella, se il numero dei committenti nei confronti dei quali il professionista ha effettuato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2007, è compreso tra 1 e 5;
- nel **rigo D50**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Quando tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Personale di segreteria e/o amministrativo

con riferimento al personale che svolge prevalentemente mansioni di segreteria e/o amministrative:

- nel **rigo D51**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
- nel **rigo D52**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2007, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
- nel **rigo D53** il totale dei compensi corrisposti nell'anno ai collaboratori coordinati e continuativi. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2007. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale

campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;

- nel **rigo D54**, le spese sostenute nell'anno per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Elementi contabili specifici

- nel **rigo D55**, l'ammontare delle spese sostenute per servizi di stampa, includendo quelle relative a servizi di plotteraggio ed eliografie. In questo rigo non vanno indicate le spese di copisteria e fotocopie;
- nel **rigo D56**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc.;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D57**, nella prima colonna, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella seconda colonna, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;
- nel **rigo D58**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D59**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2007.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei rigi D58 e D59 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei rigi D58 e D59, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2007.

In particolare, indicare:

Hardware

- nei **righi da E01 a E04**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei beni

strumentali. Si precisa che per workstation si intende un computer ad elevate prestazioni le cui componenti hardware sono appositamente progettate per gestire applicazioni grafiche ad alta risoluzione;

Software

- nel **rigo E05**, il numero delle licenze CAD;
- nel **rigo E06**, il costo complessivo del software;

Strumentazione per l'esecuzione di misure

- nei **righi** da **E07** a **E10**, barrando la casella corrispondente, il possesso di strumentazione per l'esecuzione di misure.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore.

Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2008 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geo-

metri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

- nel **rigo G02**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G01, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726"**, per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118"**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo G03**, va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. A titolo esemplificativo, vanno indicati in questo rigo:
 - a) gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
 - b) i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata);
 - c) l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee

all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo;

- d) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale ai sensi della disposizione di cui all'art. 54, c. 1-ater, del TUIR. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta considerato, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;

- nel **rigo G04**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007 ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, previsti dal comma 5 del citato articolo. Le plusvalenze vanno indicate se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

- nel **rigo G05**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G09 "Altre spese");

– nel **campo 2**, del rigo G05, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G06**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

– l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:

- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G05 e G06, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G07**, l'ammontare complessivo dei

compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;

– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G07 ma indicate nel rigo G12;

– nel **rigo G08**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al de-

creto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento;

- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 40 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) limitatamente ad un solo veicolo utilizzato esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G09;

– nel **rigo G09**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
- per la manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 80 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria.

- nel **rigo G10**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis, comma 1-bis.1 e 1-ter, del TUIR, le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di

antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del predetto articolo, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

- nel **rigo G11, campo 1** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili ed immobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del TUIR. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio di arti o professioni va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR.

- nel **campo 2** del rigo G11, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a soli beni mobili strumentali già incluse nel campo 1 del rigo G11.

In particolare va indicato tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.
- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente.

- nel **rigo G12** vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o professione che non sono state incluse nei rigi precedenti.

In tale rigo devono essere indicati anche:

- gli interessi passivi sostenuti nel periodo

d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili;
- le spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11.

Si precisa che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;

- nel **rigo G13**, verrà visualizzato il reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei rigi del quadro RE del modello Unico 2008.

In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche, con il rigo **RE21, colonna 2** del quadro RE di Unico persone fisiche;
- per le società di persone, con il rigo **RE21** del quadro RE di Unico Società di persone;
- per gli Enti non commerciali, con il rigo **RE21** del quadro RE di Unico Enti non commerciali ed equiparati.

- nel **rigo G14, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal contribuente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione

sione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso dai 12 mesi, (a causa ad esempio di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi ovvero di mera prosecuzione), il valore dei beni strumentali deve essere calcolato come il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio: un contribuente:

- cessa l'attività il 31 marzo e la inizia di nuovo il 1 settembre, (212 giorni di attività);
- acquista un bene in data 1 dicembre dal costo storico di 1200 euro;
- dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1200 \times (31/212) = 175$ euro.

Il software Gerico automaticamente riporta il valore dei beni strumentali al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferrisce.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

- nel **campo 2** del rigo G14, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G15**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Si precisa che tale casella va barrata anche nel caso in cui il contribuente rientri nel campo di applicazione del regime previsto dall'art. 32 bis del d.p.r. 633/1972;
- nel **rigo G16**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G17**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2007, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
- nel **rigo G18**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G19**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Prestazioni

- nel **rigo Z01**, va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti

nel 2007 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2007. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei rigi da D04 a D19;

- nei **rigi da Z02 a Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, va indicato, in particolare:
 - nel **rigo Z02**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora completati nel corso del 2007;
 - nel **rigo Z03**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2007;
 - nel **rigo Z04**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2007;
 - nel **rigo Z05**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2007 e non ancora completati.

Tipologia di attività

Le informazioni contenute nei rigi Z06 e Z08 sono finalizzate a dettagliare in maniera più precisa quanto già indicato nella voce residuale **D19 "Altre attività"**, all'interno del quadro D.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Z06**, nella **prima colonna**, il numero degli enti presso i quali sono svolte funzioni amministrative o direttive nell'esercizio della professione e, nella **seconda colonna**, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti nell'anno per tali incarichi;
- nel **rigo Z07**, nella **prima colonna**, il numero di prestazioni di piccola entità non rientranti in incarichi più complessi, fatturate separatamente e, nella **seconda colonna**, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti nell'anno per tali prestazioni. Ad esempio: predisposizione di lettere, modulistica, dichiarazioni varie ed accessi ai pubblici uffici per richiesta/ritiro documenti ecc.;
- nel **rigo Z08**, nella **prima colonna**, il numero degli studi professionali con i quali si collabora stabilmente e, nella **seconda colonna**, l'ammontare totale dei compensi derivanti da tali collaborazioni.

In tale rigo vanno ricomprese le situazioni in cui viene compilata la voce residuale D19 "Altre attività", perché i relativi compensi non sono corrisposti dal cliente finale, ma dal professionista con il quale si collabora (mediante una o più fatture annuali) e non è, quindi, possibile distinguere le singole prestazioni professionali, come dettagliate nel quadro D, nei rigi da D04 a D18.

